

COPIA



PROVINCIA DI TARANTO
5° SETTORE
TECNICO
TERRITORIO-AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO: ECOLOGIA ED AMBIENTE
AREE PROTETTE-CACCIA E PESCA
VIGILANZA ITTICO-VENATORIA-AMBIENTALE

N. 5 DEL 12 GEN 2005

OGGETTO: ILVA S.p.A. – **Determine Dirigenziali nn.: 180, 181, 182, 183, 184, 185 del 20/10/2004 – Modifiche ed integrazioni.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso

- che con Determine Dirigenziali n.180, 181, 182, 183, 184 e 185 del 20/10/2004 la scrivente Amministrazione ha rilasciato all'ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249, le autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale, denominati rispettivamente "Secondo Sporgente", "Terzo Sporgente", Quarto Sporgente", "Primo Canale di Scarico", "Secondo Canale di Scarico" e "Scarico Molo Ovest";
- che con successive note prot. SAE/257, SAE/256, SAE/258, SAE/259, SAE/260 e SAE/261 del 24/12/2004, acquisite al prot. di questo Ente rispettivamente ai nn. 946, 951, 955, 962, 966 e 973 del 10/01/2005, l'ILVA S.p.a. presentava richieste di rettifica e chiarimenti in ordine ai provvedimenti di che trattasi.

Considerato

- che il punto 1 del determinato dei provvedimenti dirigenziali nn. 180, 181, 182, 183, 184 e 185 del 20/10/2004 subordina la relativa autorizzazione allo scarico al rispetto delle prescrizioni dettate dal Comitato Tecnico di questa Provincia nella seduta dell'11/10/2004, giusta verbale n. 111/bis nonché a quelle previste dal Dipartimento di prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1 nei pareri di cui alle note 1138/L/SIP, 1142/L/SIP, 1143/L/SIP, 1140/L/SIP, 1139/L/SIP e 1141/L/SIP, del 14/8/2003;
- che nelle "Relazioni dell'Ufficio" di cui alle Determine Dirigenziali nn. 180, 181, 182 e 185 nel riportare il parere del Dipartimento di prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1 sono state aggiunte, per mero errore materiale nella trascrizione, le parole "ed alla Tab. 3 all.5";
- che il Comitato Tecnico nella seduta dell'11/10/2004, , giusta verbale n. 111/bis ha formulato un unico parere in relazione a tutti gli scarichi di che trattasi senza distinguere tra gli scarichi relativi alle acque reflue assimilabili alle domestiche ("Secondo Sporgente", "Terzo Sporgente", Quarto Sporgente" e "Scarico Molo Ovest") e quelli relativi alle acque reflue industriali ("Primo Canale di Scarico", "Secondo Canale di Scarico");
- che il predetto Comitato Tecnico, in relazione alla prescrizione di cui al punto 1) del verbale n. 111/bis (relativa alla effettuazione mensile delle analisi in autocontrollo) non ha specificato né quali siano i valori limite tabellari da rispettare, né quale sia, a tal fine, il punto di individuazione e di misurazione dello scarico;
- che i pareri del Dipartimento di Prevenzione SISPASL Ta/1, richiamati nel punto 1 del determinato delle autorizzazioni nn. 183 e 184 (relative al "Primo Canale di Scarico" ed al "Secondo Canale di Scarico"), prescrivono il rispetto contemporaneo della Tab. 1 e 3 dell'All.5 del D.Lgs. n. 152/99;
- che, per contro, gli scarichi delle acque reflue industriali devono rispettare esclusivamente i parametri di cui alla TAB. 3, All. 5, D.Lgs. n. 152/99;
- che, di conseguenza, occorre specificare: a) che gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche rispettino i valori limite di concentrazione di cui alla Tab. 1 All.5 del D.Lgs n. 152/99 e quelli industriali i valori limite di concentrazione di cui alla Tab. 3 del D.Lgs. n. 152/99; b) che il punto di misurazione e di individuazione dello scarico, cioè anche in relazione all'attività di controllo da espletarsi da parte dell'ARPA Puglia-Dipartimento Provinciale di Taranto, è quello di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27/05/2004;

PROV.
SE

- che la prescrizione n. 2 di cui al verbale n. 111/bis del Comitato Tecnico (relativa alla installazione su ogni canale di scarico di campionatori automatici) è riferita esclusivamente agli scarichi di natura industriale ("Primo Canale di Scarico", "Secondo Canale di Scarico");

- che a tal proposito va precisato sia il punto di installazione di tali campionatori (prima del punto di immissione nel corpo idrico superficiale), sia il limite temporale per la installazione medesima;

- che in relazione al punto 1 della determinazione n. 184 del 20/10/2004 (relativa al "Secondo canale di scarico") va altresì precisato sia che la vasca di riserva deve essere di trattamento e non già di mero contenimento, sia il limite temporale entro cui provvedere alla realizzazione della stessa;

- che occorre precisare che la revoca del provvedimento autorizzatorio potrà essere disposta, in relazione alla gravità dell'infrazione, così come espressamente previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99;

- che in relazione al punto 4 delle Determinazioni nn. 180, 181, 182 e 185 del 20/10/2004, ed al punto 5 delle Determinazioni nn. 183 e 184 del 20/10/2004 va precisato che vanno mantenuti gli attuali scarichi provvisori minori, di titolarità di terzi, ancora esistenti in attesa del loro possibile sfianciamento;

519
Rilevato

che in virtù di quanto innanzi evidenziato, anche al fine di evitare dubbi interpretativi, occorre: a) riformulare il punto 1 del determinato dei provvedimenti dirigenziali nn. 180, 181, 182, 183, 184 e 185 del 20/10/2004; b) effettuare precisazioni in ordine al punto 2 delle Determine nn. 180, 181, 182 e 185 del 20/10/2004 ed al punto 3 delle Determinazioni nn. 183 e 184 del 20/10/2004; c) effettuare precisazioni in ordine al punto 3 delle Determinazioni nn. 180, 181, 182 e 185 del 20/10/2004 ed al punto 4 delle Determinazioni nn. 183 e 184 del 20/10/2004; d) riformulare il punto 4 delle Determinazioni nn. 180, 181, 182 e 185 del 20/10/2004, ed il punto 5 delle Determinazioni nn. 183 e 184 del 20/10/2004;

Tanto premesso, considerato e rilevato;

Visti ed esaminati gli atti della pratica;

Visto il D.Lgs. n. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 258/00;

Visto in particolare l'art. 52 del D.Lgs. n. 152/99 e ss.mm.ii. che recita: "Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli";

Visto il D.M. n. 367/2003;

Vista la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 27/05/2004;

Viste le LL.RR. n. 24/83, 31/95 e 17/00;

Visto l'art. 21 del "Regolamento provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale" approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 69 del 16.06.03;

Visti gli artt. 23 e 35 del "Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente" approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 127 del 28.06.99;

DETERMINA

1. il punto 1 delle Determinazioni nn. 180, 181, 182 e 185 del 20/10/2004, è riformulato ed è sostituito dal seguente:

"di autorizzare per la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, la ILVA S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto via Appia Km. 648, allo scarico in mare delle acque reflue rinvenienti dalle attività svolte presso le strutture marittime, a condizione che:

- *siano rispettati, nel punto di immissione nel corpo idrico superficiale, i valori limite di concentrazione di cui alla Tab. 1 All.5 del D.Leg.vo n. 152/99 e ss.mm.ii.;*
- *il limite dell'escherichia coli non superi 5000 UFC/100;*
- *vengano effettuate analisi in autocontrollo con cadenza mensile e che le stesse vengano trasmesse con la medesima periodicità a questo Servizio";*

2. il punto 1 della Determinazione n. 183 del 20/10/2004, è riformulato ed è sostituito dal seguente:

"di autorizzare per la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, la ILVA S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto via Appia Km. 648, allo scarico (denominato "Primo canale di scarico") in mare delle acque reflue di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti della società ILVA S.p.a., nonché delle acque meteoriche e dei servizi civili effluenti dai predetti impianti, a condizione che:

- *ciascun impianto di trattamento abbia i fogli di marcia su cui devono essere riportate le portate in ingresso ed in uscita dall'impianto stesso;*
- *siano rispettati, nel punto di immissione nel corpo idrico superficiale, i parametri dei valori limite di concentrazione di cui alla Tab. 3 all. 5 D.Lgs. 152/99;*
- *vengano effettuate analisi in autocontrollo con cadenza mensile e che le stesse vengano trasmesse con la medesima periodicità a questo Servizio;*
- *l'ILVA S.p.a. provveda all'installazione sul canale di scarico, prima del punto di immissione nelle acque superficiali, di campionatori automatici, che saranno a disposizione degli organi di controllo, entro dodici mesi dalla notifica della presente Determinazione";*

3. il punto 1 della Determinazione n. 184 del 20/10/2004, è riformulato ed è sostituito dal seguente:

"di autorizzare per la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, la ILVA S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto via Appia Km. 648, allo scarico (denominato "Secondo canale di scarico") in mare delle acque reflue di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti della società ILVA S.p.a., nonché delle acque meteoriche e dei servizi civili effluenti dai predetti impianti, a condizione che

- *ciascun impianto di trattamento abbia i fogli di marcia su cui devono essere riportate le portate in ingresso ed in uscita dall'impianto stesso;*
- *siano rispettati, nel punto di immissione nel corpo idrico superficiale, i parametri dei valori limite di concentrazione di cui alla Tab. 3 all. 5 D.Lgs. 152/99;*
- *vengano effettuate analisi in autocontrollo con cadenza mensile e che le stesse vengano trasmesse con la medesima periodicità a questo Servizio;*
- *l'ILVA S.p.a. provveda all'installazione sul canale di scarico, prima del punto di immissione nelle acque superficiali, di campionatori automatici, che saranno a disposizione degli organi di controllo, entro dodici mesi dalla notifica della presente Determinazione;*



- l'ILVA S.p.a. realizzi, entro diciotto mesi dalla notifica della presente Determinazione, una vasca di trattamento di riserva, di capacità adeguata ad impedire lo scarico in mare, in caso di emergenza derivante da anomalie significative a monte del secondo canale di scarico, di acque reflue inquinate, tali da determinare pericolo per l'ambiente marino";

4. di precisare che in relazione all'attività di controllo demandata all'A.R.P.A., di cui al punto 2 delle Determinazioni nn. 180, 181, 182 e 185 del 20/10/2004, e di cui al punto 3 delle Determinazioni nn. 183 e 184 del 20/10/2004, il punto di misurazione è quello previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27/05/2004;
5. di precisare, altresì, che in relazione a quanto previsto dal punto 3 delle Determinazioni nn. 180, 181, 182 e 185 del 20/10/2004 e dal punto 4 delle Determinazioni nn. 183 e 184 del 20/10/2004 la revoca del provvedimento autorizzatorio potrà essere disposta, in relazione alla gravità dell'infrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.Lgs. 152/99;
6. Il punto 4 delle Determinazioni nn. 180, 181, 182 e 185 del 20/10/2004, e il punto 5 delle Determinazioni nn. 183 e 184 del 20/10/2004, è riformulato ed è sostituito dal seguente:
"di rilasciare tale autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., fatte salve altre autorizzazioni e/o concessioni, comunque esistenti, anche non di competenza di questo Ente, nonché fatti salvi ed impregiudicati diritti di terzi, già indicati con precedenti autorizzazioni allo scarico, mantenendo gli attuali scarichi provvisori minori ancora esistenti in attesa del loro possibile sganciamento";

di notificare la presente determinazione alla ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio Riva, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo Stabilimento di Taranto via Appia Km. 648;

di trasmettere copia del presente atto a tutti gli Organi competenti ed in particolare: - alla Prefettura di Taranto; alla Regione Puglia, Assessorato LL.PP., Ufficio Tutela delle Acque; al Direttore Generale ASL TA/1; al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.S.L. TA/1; - allo S.P.E.S.A.L.; - alla Capitaneria di Porto di Taranto; - al Presidente della Regione Puglia/Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ECOLOGIA ED AMBIENTE
AREE PROTETTE-CACCIA E PESCA
VIGILANZA ITTICO-VENATORIA-AMBIENTALE
F.to Ing. Antonio RUGGIERI**

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogo relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. 380 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

2 FEB. 2005

L'incaricato
Isabella Leone



Il Dirigente del Servizio
Segreteria Generale
F.to (Angelo RUSCIANO)